



COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Approvazione modifiche con decorrenza 01.01.2019.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **dicembre** ad ore **20.00**

27 dicembre 2018

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

Fontanari Ivano	Sindaco
Girardi Federico	Consigliere
Moser Sandra	Consigliere
Pallaoro Ornella	Consigliere
Capriani Alessandra	Consigliere
Fontanari Andrea	Consigliere
Moser Marco	Consigliere
Pallaoro Marco	Consigliere
Vicentini Fabrizio	Consigliere
Zampedri Christian	Consigliere
Marchel Loris	Consigliere
Barducci Paola	Consigliere
Beber Alex	Consigliere
Paoli Franco	Consigliere
Toldo Chiara	Consigliere

Assenti
giust. ing.

giust.	ing.
X	
X	
X	

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

28.12.2018

per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Oliviero Battisti

Assiste il Segretario Comunale
Dott. Oliviero Battisti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig **Ivano Fontanari**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Approvazione modifiche con decorrenza 01.01.2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

il Dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, Lucia Masé, sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 12.12.2018;

il Responsabile del Servizio Finanziario, Vice Segretario Comunale, Battisti dott. Oliviero, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 12.12.2018;

Premesso che con deliberazione consiliare n° 56 di data 18.12.1998 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

considerato che in base all'art. 52, primo comma, del D.Lgs. n° 446/1997 e ss.mm., *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

dato atto che l'art. 63 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del citato D.Lgs. n° 446/1997 e ss.mm., demanda l'intera disciplina al regolamento comunale, ampliando tra l'altro la potestà normativa dell'ente locale, il quale può stabilire in piena autonomia sia l'aspetto procedimentale che le tariffe;

considerato che l'ente nell'esercizio della propria potestà può pertanto escludere dall'ambito di operatività del C.O.S.A.P. determinate tipologie di occupazione, laddove ritenga che per tali fattispecie i parametri di riferimento appena menzionati non siano così rilevanti da giustificare l'approvazione di un'apposita tariffa;

preso atto che il Regolamento di cui sopra è entrato in vigore il 1° gennaio 1999 e che per esigenze interpretative e semplificative sorte in fase applicativa, si rende necessario, nel rispetto dei principi sopra enunciati, apportare alcune modifiche, come di seguito specificate:

introduzione di un'unica categoria di tariffa, sia per le occupazione temporanee che permanenti, in considerazione che le strade del Comune di Sant'Orsola Terme possono essere parificate in tutto il territorio comunale, in relazione all'intensità abitativa, flusso turistico, presenze attività commerciali e densità di traffico;

introduzione di nuove fattispecie di occupazioni esenti dal pagamento del canone C.O.S.A.P., in considerazione della assenza di un particolare sacrificio imposto alla collettività; previsione, per alcune tipologie di occupazioni esenti dal pagamento del canone, di presentazione di semplice comunicazione in sostituzione della domanda di concessione;

ritenuto opportuno introdurre le modifiche di cui sopra, anche al fine di agevolare il cittadino nelle modalità di accesso al procedimento di rilascio degli atti di concessione, riducendone i tempi e gli oneri relativi, in coerenza con i principi di semplificazione dell'attività amministrativa enunciati nella legge sul procedimento amministrativo;

visto l'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 e ss.mm., in base al quale le modifiche regolamentari devono essere approvate non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;

preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 54 del D.Lgs. n° 446/1997, nell'art. 1, comma 169, della L. n° 296/2006 e dell'art. 9-bis della L.P. 36/1993, in materia di termini per l'adozione di provvedimenti di natura tributaria e tariffaria;

visto il D.Lgs. n° 267/2000 che prevede all'articolo 172, comma 1, lett. c), che al bilancio di previsione siano allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

visto che in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.;

visto l'art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti;

preso atto che i responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci;

visto che la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016, d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera a), del “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e ss.mm.ii;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

dato atto che si rende necessario dichiarare l’immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell’art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018) e ss.mm. per garantire la piena operatività del provvedimento con decorrenza 01.01.2019;

con n° 12 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

- 1 di approvare il “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, nel testo che allegato alla presente (allegato n° 1), ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2 di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2019, a norma dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 e ss.mm.;
- 3 di abrogare il precedente Regolamento C.O.S.A.P., approvato con deliberazione consiliare n° 56 di data 18.12.1998;
- 4 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018) e ss.mm..

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- **il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;**
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:
parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
parere in ordine alla regolarità contabile;
certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del co. 4 dell'art. 183 del Codice degli enti locali approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.
Sant'Orsola Terme, 27 dicembre 2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.Oliviero Battisti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Fontanari Ivano

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott. Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant'Orsola Terme, 28 dicembre 2018

IL VICE SEGRETARIO
dott.Oliviero Battisti